

STATUTO DELLA ASD VANG DAO DUONG

ART. 1

(Costituzione, Sede, Durata)

1. È costituita, nel rispetto del decreto legislativo n.36/2021 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata: "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VANG DAO DUONG", in breve "ASD VANG DAO DUONG".
2. La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" nonché il relativo acronimo di "ASD" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
3. L'Associazione ha sede legale in Carate Brianza (MB), via Ovidio n. 14.
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.
6. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

(Efficacia e interpretazione dello statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
L'Associazione si affilia a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al fine di ottenere il riconoscimento sportivo e partecipare alle attività organizzate da tali enti.
3. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché allo statuto e ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di Promozione Sportiva affiliante e ai fini della qualifica di ASD, l'Associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. L'Associazione, con deliberazione dell'organo amministrativo, potrà in ogni caso affiliarsi anche a più Enti di Promozione Sportiva e ad altri Organismi Nazionali.
5. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
6. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia e interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

(Oggetto, Finalità e Attività)


1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche



- e di utilità sociale.
2. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline delle Arti Marziali, fra cui in particolare il Kung Fu, il Kung Fu Vietnamita e Cino-Vietnamita moderno e tradizionale, il Qi Gong, nonché altre discipline ad esse affini o collegate. Sono incluse anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
 3. In particolare L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e sostenere le attività del Vang Dao Duong, stile di Kung Fu Cino-Vietnamita e si riconosce nel metodo praticato dalla Scuola Vang Dao Duong, fondata dal Maestro Mauro Meloni, che pone al centro della pratica delle Arti Marziali i valori della lealtà e del rispetto reciproco e crede nel valore della pratica sportiva come mezzo per promuovere il benessere e la crescita personale, l'inclusione sociale, la solidarietà e la coesione nella comunità.
 4. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nell'ambito delle Arti Marziali, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
 - operare per la realizzazione di iniziative a carattere sportivo dilettantistico nell'ambito delle Arti Marziali, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività sportive, ricreative e culturali;
 - organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito delle Arti Marziali;
 - incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
 - provvedere alla formazione e all'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici;
 - svolgere tutte le attività che possono essere di supporto a quelle precedentemente elencate purché vengano svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di Legge.
 5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
 6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 5
(Ammissione)

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. per i minori è necessario l'assenso di un genitore.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.
4. La deliberazione è annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Per i minori la domanda di ammissione deve essere presentata da un genitore, o da chi ricopre la responsabilità genitoriale, e congiuntamente con il minore stesso qualora questi abbia compiuto i



quattordici anni di età.

9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
10. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Diritti degli associati:
 - eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; gli associati minorenni possono votare per tramite di un genitore, o chi ricopre la responsabilità genitoriale;
 - denunciare i fatti che ritengano censurabili.
3. Doveri degli associati:
 - rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - rispettare lo statuto e le direttive dell'Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
 - mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e gli organi dell'Associazione.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8


(Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione.

ART. 9

(Tesserati)

1. Assumono la qualità di tesserati dell'Associazione tutti coloro che intendano partecipare in via non



stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall'Associazione medesima, condividendone le finalità.

2. I tesserati non assumono la qualità di associato, né i diritti e i doveri a essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento a una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 10
(Gli organi sociali)


1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; l'Organo di amministrazione; il Presidente; l'Organo di controllo.

ART. 11
(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.
3. Gli associati minorenni votano per tramite del genitore o di chi ricopre la responsabilità genitoriale.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
5. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da comunicare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che deve essere almeno a un'ora di distanza dalla prima convocazione.
6. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o sulla bacheca del sito internet dell'Associazione.
7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.
8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva il rendiconto economico-finanziario;



- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)


1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della metà più uno degli associati, e delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, in proprio o per delega.

ART. 15
(Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione, governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre fino a un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio direttivo è convocato ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo medesimo.
5. La convocazione delle riunioni dell'organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica o altro sistema di comunicazione tramite internet almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione stessa. In caso di presenza e manifesto consenso di tutti i componenti del Consiglio direttivo, lo stesso si ritiene validamente convocato anche senza invio della convocazione.
6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario, se nominato, che provvederanno





- alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
 9. Ai membri del Consiglio direttivo dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, o Disciplina Sportiva Associata, o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
 10. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per Legge, di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
 11. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
 12. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo e è nominato dall'assemblea insieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.
 13. Il Consiglio direttivo può nominare al proprio interno un vicepresidente e un segretario.

ART. 16
(Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Il presidente ha la rappresentanza legale e i poteri di firma dell'Associazione
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il vicepresidente coadiuva il presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce in ogni sua attribuzione e con eguali poteri ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

1. È facoltà dell'Assemblea nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. Spetta all'organo di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare è compito dell'organo medesimo:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta



- amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, la revisione dei conti.
 4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18
(Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19
(Patrimonio e Risorse economiche)


1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dalle eventuali attività diverse da quelle principali e entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni.

ART. 20
(I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono a essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.



ART. 22

(Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Al riguardo, l'organo di amministrazione predispone il rendiconto economico-finanziario, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.
3. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 23

(Responsabilità e assicurazione dei volontari)

1. I volontari sono assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2021- Si applica l'art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 24

(Responsabilità dell'Associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 25

(Assicurazione dell'Associazione)

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)


1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 27

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Letto e approvato dall'Assemblea dell'Associazione in data 26/06/2024.



COPIA PER IL CONTRIBUENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE
"ASD VANG DAO DUONG"

Il giorno 26 giugno 2024, alle ore 21.00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione alle ore 20.00, presso i locali messi a disposizione dal socio Valerio Barbieri a Trezzano Rosa (MI), in via De Gasperi 35, come indicato nella comunicazione di convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica VANG DAO DUONG (nel prosieguo anche solo "Associazione"), con sede legale a Carate Brianza (MB), in via Ovidio 14, indetta con regolare comunicazione avvenuta tramite esposizione dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'Associazione in data 1 giugno 2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Modifica dello Statuto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.;
- b) Comunicazioni del presidente;
- c) Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione sig. Lorenzo Breveglieri, il quale chiama con il consenso unanime dei presenti il Sig. Mauro Meloni a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto, che sono presenti n. 21 associati, tutti in proprio, e pertanto sono rispettati i termini di Statuto per la validità delle Assemblee straordinarie in seconda convocazione,

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita, in sede straordinaria, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che a decorrere al 1° luglio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Tra le novità previste per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), il legislatore ha introdotto, all'art. 7, comma 1 del citato decreto 36/21, specifiche disposizioni da inserire obbligatoriamente all'interno degli Statuti degli enti e che sostituiscono le clausole statutarie previste dall'art. 90, comma 18 della legge n. 289 del 2002 (abrogato da 1 luglio 2023).

A tal proposito, al fine di mantenere la qualifica di ASD e l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il legislatore – in base alle novità recate dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023 – ha previsto l'obbligo di adeguamento alle disposizioni del decreto 36/21 entro il 30 giugno 2024, pena la cancellazione d'ufficio delle ASD dal suddetto Registro.

Inoltre, il Presidente informa l'Assemblea che, sempre a seguito dell'emanazione della Legge 191/2023 che proroga quanto stabilito ai sensi dell'art.12, comma 2-bis, del D.lgs. 36/21, le modifiche statutarie di "mero adeguamento" alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/21, adottate entro il 30 giugno 2024, sono esenti dall'imposta di Registro avendo lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D.lgs. n.36 del 2021. Resta, altresì, sempre valida l'esenzione dell'imposta di Bollo ai sensi dell'art. 27-bis, Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

AGENDA

Il giorno 26 giugno 2024, alle ore 10.00, presso la sede dell'Associazione (M.I.) in via De Gasperi 32, cap. 10128, si svolgerà l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica WANG DAO DUONG (M.I.) in via De Gasperi 32, cap. 10128, in qualità di assemblea convocata anche solo "Associazione" con sede legale a Carate Brianza (MB), in via Olybio 1A, infatti con regolare comunicazione avvenuta tramite esposizione dell'elenco di convocazione sul sito internet dell'Associazione in data 1 giugno 2024, per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

- a) Modifica dello statuto ai fini dell'adesione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i.
- b) Comunicazioni del presidente.
- c) Votazione esecutiva.

Il Presidente dell'Associazione, il Sig. Marco Meloni, ha convocato l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica WANG DAO DUONG (M.I.) in via De Gasperi 32, cap. 10128, in qualità di assemblea convocata anche solo "Associazione" con sede legale a Carate Brianza (MB), in via Olybio 1A, infatti con regolare comunicazione avvenuta tramite esposizione dell'elenco di convocazione sul sito internet dell'Associazione in data 1 giugno 2024, per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

DICHIARA

che l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica WANG DAO DUONG (M.I.) in via De Gasperi 32, cap. 10128, convocata anche solo "Associazione" con sede legale a Carate Brianza (MB), in via Olybio 1A, è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile e dell'art. 2376 del Codice Civile e che l'ordine del giorno è stato regolarmente approvato.



Il presente atto è stato redatto in duplice copia, di cui una è stata depositata presso l'Agenzia di Registro di Carate Brianza (MB) in via Olybio 1A, e l'altra è stata consegnata al Presidente dell'Associazione, il Sig. Marco Meloni, in via De Gasperi 32, cap. 10128, in data 1 giugno 2024.

A tal proposito, si ricorda che l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica WANG DAO DUONG (M.I.) in via De Gasperi 32, cap. 10128, convocata anche solo "Associazione" con sede legale a Carate Brianza (MB), in via Olybio 1A, è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile e dell'art. 2376 del Codice Civile e che l'ordine del giorno è stato regolarmente approvato.

Inoltre, si ricorda che l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica WANG DAO DUONG (M.I.) in via De Gasperi 32, cap. 10128, convocata anche solo "Associazione" con sede legale a Carate Brianza (MB), in via Olybio 1A, è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile e dell'art. 2376 del Codice Civile e che l'ordine del giorno è stato regolarmente approvato.

Il Presidente procede quindi alla lettura dello Statuto modificato, illustrando le variazioni apportate, e specificando che si tratta esclusivamente di modifiche necessarie per adempimento alle nuove disposizioni legislative. Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni associati per chiedere ulteriori chiarimenti. Al termine della discussione, con voto all'unanimità dei presenti, e quindi con zero voti contrari e zero astensioni, l'Assemblea

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, modificato in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Il testo del nuovo Statuto approvato viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.



L'Assemblea inoltre, all'unanimità, autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo all'ACSI Nazionale, quale Ente di Promozione Sportiva al quale l'Associazione è affiliata.

Alle ore 23.00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Trezzano Rosa, 26/06/2024

Il presidente dell'assemblea
(Lorenzo Breveglieri)

il segretario dell'assemblea
(Mauro Meloni)



a.s.d. VANG DAO DUONG
Via Ovidio 14
20841 Carate Brianza (MB)
C.F. 91136000154

agenzia entrate 

UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il **28 GIU. 2024**
al n° **967** mod. **3** con esatto

€: ZERO . . . esente . . .

Su delega del Direttore Provinciale

Antonello Frangia

L'ADDETTO

Anna Lucia Rignanese 



1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.



NAVY
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE NAVY
WASHINGTON, D.C. 20370-5000